

Determinazione n. 38 del 12.09.2023: Sponsorizzazione Facebook per evento “Transizioni di carriera nel lavoro e nello sport”

-----Il Direttore Amministrativo f.f.-----

-Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, ai sensi del quale il Consiglio “*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi*”;

- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”;

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;

- Visto il nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. n.36/2023 aggiornato con le modifiche introdotte da ultimo dal dal D.L n. 39/2023 convertito, con modificazioni dalla L. n. 68/2023;

- Visto l’art. 14, c. 1 lett. b) del citato Dlgs 36/2023 ai sensi del quale per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono di “euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’[allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014](#); [...]”;

-Visto, altresì, il c. 4 dell’articolo su richiamato ai sensi del quale “*Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto.*”;

-Visto l’art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 rubricato “Responsabile Unico del Progetto”;

-Visto l’art. 17 del D.Lgs. n.36/2023 rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”;

- Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 17 del citato Dlgs ai sensi dei quali “*Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2 In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*”;

- Visto l’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali ed approvano i programmi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

-Visto l’art. 48, c. 1, del D.lgs. n. 36/2023 che detta la “Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea” ed in base al quale “L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.”;

- Visto l'art. 50 del decreto legislativo su richiamato rubricato "Procedure per l'affidamento";
- Visto, in particolare, il c. 1 lett. b) del citato articolo secondo il quale le stazioni appaltanti procedono *"all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- Preso atto, dunque, che nei limiti della soglia di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), l'affidamento del servizio può avvenire mediante la procedura di affidamento diretto;
- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- Visto l'art. 1, lettera e) del citato Regolamento, che definisce il "Direttore" quale "responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente in ruolo o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere che, previa delibera del consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all'Ente";
- Visto l'art. 25, comma 1, del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo", il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere nell'ambito delle dotazioni di bilancio [...] oppure, ove esistenti dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità nell'ambito delle dotazioni loro assegnate";
- Visto, altresì, il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- Visto in particolare l'art. 3, comma 3 del suddetto Regolamento in base al quale "È fatta salva la facoltà del Consiglio dell'Ordine, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o ad un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico, ovvero con idoneo regolamento di funzionamento interno, le attività procedurali di cui al presente Regolamento";
- Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 "acquisizione di beni e servizi sotto soglia" del citato Regolamento;
- Visto, inoltre, l'art. 7, comma 3 del summenzionato Regolamento in base al quale "Per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, ove non preceduti dalla consultazione di più operatori, si può procedere direttamente all'individuazione dell'affidatario attraverso una determina a contrarre c.d. semplificata, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, D.lgs. n. 50/2016.";
- Tenuto conto delle nuove previsioni normative dettate dal D.Lgs 36/2023 in materia e su riportate;
- Considerato che le disposizioni e le soglie previste dai vigenti regolamenti dell'Ordine vanno lette alla luce delle vigenti disposizioni normative su richiamate;
- Premesso che, ad oggi, all'interno della struttura amministrativa dell'Ente, la figura del direttore è vacante;
- Vista la deliberazione consiliare n. 82 del 22/05/2023, avente ad oggetto il conferimento, nella persona della Consigliera Tesoriera – direttore facente funzioni - della delega di firma per la sottoscrizione di tutti gli atti, compresi i contratti, inerenti a procedimenti al di sotto della soglia di euro 40.000,00 (quarantamila/00);

- Vista la delibera del Consiglio n. 22 del 10 febbraio 2023 con cui il Consiglio programmava gli eventi per l'attività convegnistica dell'Ordine;
- vista la delibera del Consiglio n. 29 del 14 marzo 2023 con cui il Consiglio disponeva la somma massima di 17.000 euro per la suddetta attività;
- vista la necessità di pubblicizzare l'evento per permettere l'adesione al maggior numero di iscritti interessati;
- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente PIAO 2023-2025 nella sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza nel testo attualmente vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

- di pubblicizzare mediante la sponsorizzazione sul social network Facebook l'evento con un importo di 50,00 euro (cinquanta/00);

L'onere relativo trova imputazione nel capitolo nell'U.P.B. 11 004 (Uscite per le prestazioni istituzionali), capitolo 11 004 0010 (Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti).

L'Aquila, 12.09.2023

Il Direttore Amministrativo f.f.

dott.ssa Paola Cerratti

